

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 145 del 05/07/2024

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di Collaborazione Scientifica nell'ambito del progetto "Big Data e Deep Learning nella sorveglianza dei tumori professionali (BEST) cui al programma di ricerca INAIL Piano delle Attività 2022/2024 BRIC 2022 tra Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed ISPRO		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
ALLEGATI N.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 05/07/2024

Pubblicato a norma di Legge il 05/07/2024

Inviato al Collegio Sindacale il 05/07/2024

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Premesso che:

- La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (d’ora innanzi “Fondazione”) è partner del progetto dal titolo *“Big data e deep learning nella sorveglianza dei tumori professionali (BEST)”* il cui Centro Proponente e Destinatario Istituzionale è l’Università di Padova;
- Obiettivo generale del progetto BEST è costruire un sistema di sorveglianza dei rischi occupazionali che sfrutti le potenzialità dei record-linkage tra gli archivi amministrativi sanitari e gli archivi delle storie contributive al fine di migliorare l’identificazione dei rischi occupazionali di tumore e in particolare di tumori a bassa frazione eziologica, quantificare l’incertezza e sviluppare un nuovo modello di comunicazione del rischio ai servizi sanitari territoriali;
- In data 18/03/2024 la Fondazione nell’ambito del progetto BEST ha richiesto all’ISPRO, all’interno del quale è incardinata la gestione del Centro Operativo Regionale Toscano (COR) per i tumori professionali, una collaborazione per la conduzione delle seguenti attività:
 - predisposizione di un protocollo operativo;
 - realizzazione di corsi di formazione;
 - somministrazione di almeno 30 questionari a soggetti affetti da tumori a sospetta eziologia professionale;
 - collaborazione alla predisposizione di un protocollo operativo per l’acquisizione e lo scambio dei dati tra COR e Registro Nazionale Tumori Bassa Frazione (BF) eziologica professionale;
 - predisposizione di un protocollo operativo condiviso con le ASL/ATS partecipanti al progetto per la selezione dei casi esito/settore/azienda specifici;
 - collaborazione alla realizzazione di corsi di formazione destinati ai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL/PISSL);
 - attuazione del protocollo del Registro Nazionale Tumori BF nel proprio territorio regionale finalizzato all’emersione di questi tumori che sono sotto notificati (somministrazione di almeno 30 questionari e valutazione dell’esposizione con conseguenti adempimenti medico-legali);
 - collaborazione alla stesura del rapporto tecnico finale contenente modelli epidemiologici efficaci per l’emersione dei tumori professionali a bassa frazione eziologica professionale;

- Il contratto entrerà in vigore alla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata di un anno, salvo proroga concordata tra le parti, e prevede un compenso a favore di ISPRO pari ad € 40.000,00 oltre IVA;
- Il Responsabile della corretta esecuzione dell'Accordo per ISPRO è la Dott.ssa Sara Piro, Dirigente Biologo – S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli Stili di vita;

Richiamato l'art. 158 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la convenzione, allegata al presente atto sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, prendendo atto che per tali attività la Fondazione corrisponderà ad ISPRO un compenso pari ad € 40.000,00 oltre I.V.A. di Legge;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di avviare tempestivamente le attività previste nella convenzione;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare lo schema di Accordo tra ISPRO e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico allegato alla presente sotto la "A" quale parte integrante e sostanziale, autorizzandone al contempo la stipula.
2. di prendere atto che ISPRO, per l'effettuazione delle attività previste nell'Accordo riceverà un compenso pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA a norma di legge, a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, CDC 837 conto economico n. 3A020707 "Altri proventi";
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista la necessità di avviare tempestivamente le attività previste nell'Accordo;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Belvedere

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita ISPRO;

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;

Dipartimento Amministrazione e Finanza USL Toscana Centro.

Elenco degli allegati

Allegato "A" Accordo di collaborazione tra ISPRO e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

pag. 8

Alegato "A" Delibera 145 del 05/07/2024

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BIG DATA E DEEP LEARNING NELLA SORVEGLIANZA DEI TUMORI PROFESSIONALI (BEST)", DI CUI AL PROGRAMMA DI RICERCA INAIL PIANO DELLE ATTIVITA' 2022/2024 BRIC 2022

TRA

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in via Francesco Sforza 28-20122, Milano, Italia, Codice Fiscale e Partitiva IVA n. 04724150968, in persona del Direttore Generale, dott. Matteo Stocco, (d'ora innanzi "**Fondazione**");

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), con sede legale in Via Cosimo il Vecchio n. 2, 50139 Firenze, Italia, Codice Fiscale 94158910482 e Partitiva IVA n. 05872050488 in persona del Direttore Generale, Avv. Katia Belvedere (d'ora innanzi "**ISPRO**").

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- Fondazione è un ente di rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che si caratterizza per l'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione;
- La Fondazione in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico persegue, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari nonché di tutela della proprietà dei suoi risultati e di valorizzazione economica degli stessi;
- La Fondazione IRCCS è partner del progetto dal titolo "Big data e deep learning nella sorveglianza dei tumori professionali (BEST)", il cui Centro Proponente e Destinatario Istituzionale è l'Università di Padova;
- Obiettivo generale del progetto BEST è costruire un sistema di sorveglianza dei rischi occupazionali che sfrutti le potenzialità dei record-linkage tra gli archivi amministrativi sanitari e gli archivi delle storie contributive al fine di migliorare l'identificazione dei rischi occupazionali di tumore e in particolare di tumori a bassa frazione eziologica, quantificare l'incertezza e sviluppare un nuovo modello di comunicazione del rischio ai servizi sanitari territoriali;
- Nell'ambito del progetto BEST, Fondazione intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), al quale è demandata la gestione del Centro



Operativo Regionale (COR) per tumori professionali per la conduzione di alcune attività tra cui, la predisposizione di un protocollo operativo, la realizzazione di corsi di formazione e la somministrazione di almeno 30 questionari a soggetti affetti da tumori a sospetta eziologia professionale;

- Il COR Toscana, infatti, possiede le competenze tecniche e scientifiche per la conduzione delle suddette attività;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo, che disciplini i termini principali di una collaborazione per la realizzazione del progetto;
- tutto ciò premesso le Parti tra loro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione scientifica tra la Fondazione e l'ISPRO per la conduzione, da parte del COR Toscana, di specifiche attività nell'ambito del progetto dal titolo "*Big data e deep learning nella sorveglianza dei tumori professionali (BEST)*", condotto dalla Fondazione. Il Progetto ha ad oggetto la costituzione di un sistema di sorveglianza dei rischi occupazionali, che sfrutti le potenzialità dei record-linkage tra gli archivi amministrativi sanitari e gli archivi delle storie contributive, al fine di migliorare l'identificazione dei rischi occupazionali di tumore e in particolare di tumori a bassa frazione eziologica, quantificare l'incertezza e sviluppare un nuovo modello di comunicazione del rischio ai servizi sanitari territoriali.

Nell'ambito del Progetto BEST, e per la sua realizzazione, Fondazione ha richiesto la collaborazione dell'ISPRO per la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) Collaborazione alla predisposizione di un protocollo operativo per l'acquisizione e lo scambio dei dati tra COR e Registro Nazionale Tumori Bassa Frazione (BF) eziologia professionale;
- 2) Predisposizione di un protocollo operativo condiviso con le ASL/ATS partecipanti al progetto per la selezione dei casi esito/settore/azienda specifici;
- 3) Collaborazione alla realizzazione di corsi di formazione destinati ai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL/PISSL);
- 4) Attuazione del protocollo del Registro Nazionale Tumori BF nel proprio territorio regionale, finalizzato all'emersione di questi tumori che sono sotto notificati (*somministrazione di almeno 30 questionari e valutazione dell'esposizione con conseguenti adempimenti medico-legali*);



5) Collaborazione alla stesura di un rapporto tecnico contenente modelli epidemiologici efficaci per l'emersione dei tumori professionali a bassa frazione eziologica professionale (rendicontazione finale di progetto BEST);

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

L'ISPRO, per il tramite del COR Toscana, e la Fondazione realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale, coinvolte nelle attività oggetto del presente Progetto BEST, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, e alle proprie dotazioni strumentali.

In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall'art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possieda alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino o collaborino alle attività connesse alla presente collaborazione e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Inoltre, per la conduzione delle attività del COR Toscana, Fondazione erogherà all'ISPRO il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente Accordo, come ivi meglio dettagliato.

Art. 4

Responsabilità Scientifica

Il Responsabile scientifico per la Fondazione è la Dott.ssa Carolina Mensi, afferente alla SC Medicina del Lavoro.

Il Responsabile scientifico per l'ISPRO Toscana è la Dott.ssa Sara Piro, responsabile del COR Toscana, afferente alla S.C. Epidemiologia di Fattori di Rischio e degli Stili di Vita.

Art. 5

Decorrenza e durata

Il Progetto BEST ha durata biennale. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ultima sottoscrizione e resterà valido fino alla conclusione della attività oggetto della collaborazione e comunque non oltre la scadenza del progetto. In caso di proroga della durata del progetto, le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta scritta e motivata in tal senso, inviata da una delle parti all'altra prima della scadenza del termine originario.

L'eventuale proroga non comporterà alcun esborso ulteriore a carico della Fondazione rispetto all'importo previsto all'art. 6, che rimarrà pertanto invariato. In caso di proroga, le Parti si impegnano a sottoscrivere un Addendum al presente contratto.

Art. 6

Corrispettivo e modalità di pagamento

Fondazione si impegna a corrispondere, a fronte di fattura emessa da ISPRO, l'importo di € 40.000,00 oltre I.V.A. di legge, come di seguito indicato:

1. € 20.000,00 (I.V.A. inclusa), alla sottoscrizione dell'accordo;
2. € 20.000,00 (I.V.A. inclusa), alla conclusione delle attività oggetto della collaborazione e, in ogni caso, alla conclusione dell'accordo prevista entro 1 anno dalla stipula del medesimo;

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il seguente codice CUP del Progetto: C43C23000130001.

L'importo di cui al punto 2. sarà corrisposto dalla Fondazione alla consegna della relazione finale ed a seguito della ricezione di un documento "proforma" riportante l'importo da corrispondere comprensivo di IVA, sulla base del quale la Fondazione genererà i codici necessari per le fatture elettroniche che dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio (SDI), attraverso l'utilizzo del seguente Codice Univoco di Ufficio: UF9411

I pagamenti saranno effettuati dalla Fondazione entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, di cui sarà inviata copia di cortesia all'indirizzo grantoffice@policlinico.mi.it.

Art. 7

Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo stesso e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Art. 8

Proprietà dei dati, Pubblicazioni e Riservatezza

Ogni Risultato (*intendendosi con tale termine qualsiasi informazione, dato, conoscenza, know-how, invenzione*), suscettibile di tutela e/o valorizzazione economica che sia stato generato nell'ambito del servizio, sarà di titolarità della Fondazione e nessuna pretesa sullo stesso potrà essere avanzata da COR

Toscana. La Fondazione potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo.

È fatto obbligo all'ISPRO di richiedere alla Fondazione, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi all'Accordo.

Senza preventiva autorizzazione, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'ISPRO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il Progetto BEST.

L'ISPRO garantisce, inoltre, che non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare le informazioni a carattere personale e non personale strettamente necessarie a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità ad esso correlate, in osservanza agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), dal D.lgs. n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di tutela dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo.

Le parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Si impegnano inoltre a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le parti, nell'ambito del presente accordo, assumono la veste di Titolare Autonomo del Trattamento.

La Fondazione ha provveduto a designare un proprio *Data Protection Officer* (D.P.O.), contattabile al seguente recapito

- dpo@policlinico.mi.it

Ispro sta procedendo nell'aggiornamento della designazione del D.P.O. i cui riferimenti saranno comunicati alla conclusione del procedimento.

Art. 10

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti medesime e con i regolamenti interni, eventualmente adottati da ciascuna parte.

Art. 11

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), all'altra e Parte con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Contratto già eseguita dalle Parti e sugli eventuali diritti eventualmente già acquisiti.

Art. 12

Risoluzione

Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiarerà per iscritto alla controparte l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 13

Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica all'Accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 14

Comunicazioni

I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza, eccezione fatta per la trasmissione degli originali delle fatture, che è regolamentata secondo quanto previsto dall' art. 4, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico,

Direzione Scientifica – SS Grant Office, via F. Sforza 28 – 20122 Milano (MI)

Email: grantoffice@policlinico.mi.it

La corrispondenza della Fondazione verso l'ISPRO Toscana dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica – SS Programmazione e Gestione Risorse economiche – Via Cosimo il Vecchio n. 2 - 50139 Firenze

Email: staff.supportoricerca@ispro.toscana.it

Art. 15

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale del foro di esecuzione del contratto quale Foro di competenza.

Art. 16

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura della Fondazione (ai sensi Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%. L'importo relativo a tale onere sarà versato sul conto corrente della Fondazione.

Art. 17

Norme di rinvio e firma digitale

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241.

<p>Per</p> <p>Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p> <p>Il Direttore Generale</p> <p>Avv. Katia Belvedere</p>	<p>Per</p> <p>Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico</p> <p>Il Direttore Scientifico</p> <p>Prof. Fabio Blandini</p>
--	---